

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione denominazione normativa applicabile
E costituita l'associazione del Terzo settore denominata
"ASSOCIAZIONE CARNEVALE MONTEFIASCONESE APS ETS" di
Promozione Sociale in forma abbreviata ASSOCIAZIONE
CARNEVALE MONTEFIASCONESE APS ETS (di seguito
Associazione) ai sensi degli artt. 35 e sgg. del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (di seguito
CTS.)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di
seguito Statuto), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni
altra normativa, primaria o secondaria, applicabile (di
seguito Normativa Applicabile).

Lo Statuto è improntato al principio di favorire la
partecipazione degli Associati nel modo più ampio
possibile, all'organizzazione e all'attività
dell'Associazione.

L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Montefiascone in Via Cannelle
n.570, Cod.Fisc.:90116230567.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale,
senza necessità di modifiche statutarie, nell'ambito del
Comune di Montefiascone; potrà inoltre istituire sedi
secondarie, sezioni regionali, provinciali e locali su
tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 3

Scopo

L'Associazione, quale espressione di partecipazione
solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune,
concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il
pieno sviluppo della persona e a valorizzare il
potenziale di crescita e occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento in via esclusiva o principale di una o più
attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, in
forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di
denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione o

scambio di beni e servizi.

Per il raggiungimento di tali finalità promuoverà ogni iniziativa con lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed gli organi dell'Unione Europea, nonché con enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività direttamente o/e in collaborazione e/o attraverso altri enti aventi medesime finalità o finalità simili.

ARTICOLO 4

Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, CTS: organizzazioni e gestione: di localismi ricchi di valori storici, culturali, ambientali, folcloristici, attività ad alta valenza sociale rivolte alle comunità, carri allegorici, valorizzare con attività le bellezze naturali e artistiche e artigianali del territorio, promuovere il movimento turistico, promuovere festeggiamenti come sagre, fiere, convegni, spettacoli, mantenere le tradizioni popolari, mantenere le tradizioni dei prodotti tipici e culinarie, concerti, mostre d'arte, corsi d'arte, giochi da tavolo, proiezioni di film, teatro, letture di poesie, mercatino vintage con oggettistica e vestiti, incontri multiculturali, cabaret, corsi di meditazione, attività sportive, viaggi, somministrazioni di alimenti e bevande per i propri associati, attuare servizi e strutture sia all'aperto che al chiuso per lo svolgimento di tutte le attività di promozione sociale, solidarietà e volontariato.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Promozione della cultura della legalità, della parità tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui alla legge n. 53 del 8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, può esercitare, ai sensi e nei limiti dell'art. 6, comma 1, CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali. A tal fine è demandato al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili.

ARTICOLO 5

Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto dell'art. 17 comma 5 e dell'art. 36 del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 7

Associati

Sono membri dell'Associazione (di seguito Associato o Associati) sia le persone fisiche sia le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammesse come persone giuridiche solo altre associazioni di promozione sociale; possono comunque essere ammessi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause previste dalla Normativa Applicabile).

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale. Il venir meno di tutti gli associati è da considerare fattispecie di estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Ammissione degli Associati

L'Associazione non pone alcun limite all'ammissione degli associati né in riferimento alle condizioni economiche né a discriminazioni di qualsiasi natura.

La qualità di Associato persona fisica o persona giuridica si acquisisce mediante presentazione di apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nella quale si attesti la volontà di adesione, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota associativa annuale.

L'Associazione valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui la stessa deve essere indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla presentazione. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la domanda si intende accolta. In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea degli Associati; quest'ultima delibererà in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 9

Diritti e doveri dei soci, recesso ed esclusione

Ogni Associato ha il diritto:

di partecipare alle Assemblee degli Associati e di votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Ogni Associato è obbligato:

ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e altri organi sociali;

a versare la quota associativa annuale il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo;

a svolgere le attività preventivamente concordate;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché l'eleggibilità negli organi associativi con pari diritti nell'elettorato attivo e passivo.

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi quali il reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi dell'Associazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira l'Associazione e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; gravi condanne penali; misure cautelari.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
liquidazione giudiziale;
gravi condanne penali.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

La quota associativa è a fondo perduto, è personale, non è rimborsabile, non è trasferibile a terzi né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.

ARTICOLO 10

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio comprensivo di ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

quote, contributi ed apporti effettuati dagli Associati; acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo all'Associazione; contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche;

proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

altre entrate espressamente previste dalla legge.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto

terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuito dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare attribuisce alcuna partecipazione dall'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione, né per atto tra vivi né per causa morte.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale; l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua; la partecipazione sociale non è collegata in nessuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. E comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli previsti obbligatoriamente e a quelli annuali.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 CTS, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai suoi Associati con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale erogato a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; viceversa l'erogazione si intende a titolo di apporto non ripetibile.

ARTICOLO 11

Divieto di distribuzione di utili

E' vietato all'Associazione distribuire, sia in maniera diretta che indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12

Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- L'Organo di Controllo (ove nominato o previsto dalla legge)
- Il Revisore Legale (ove nominato o previsto dalla legge);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 13

Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto del principio di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; si riunisce almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell'Associazione;
 nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di sette membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
 nomina e revoca, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea dei Soci;
 delibera lo scioglimento, la nomina del liquidatore, la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o dalla Normativa Applicabile.

delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi Associati o da almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso mediante pubblicazione sul sito internet

dell'Associazione e spedizione con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi, social network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica certificata spedita a tutti gli Associati ai recapiti indicati all'atto della iscrizione e/o variati con successiva comunicazione scritta. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicata almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. La convocazione deve essere recapitata anche ai membri del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione è coadiuvato dal Segretario, che dovrà redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto e può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o membro di Organo di Controllo o Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, chi non abbia raggiunto la maggiore età darà diritto di voto ai propri genitori o tutori.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione del Presidente occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione; per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione, estinzione, scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione del voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'Assemblea si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479-bis, del codice civile siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'Assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette membri compresi il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi annui e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti, lo stesso, in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

Nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;

Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

Stabilire la quota associativa;

Compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

Approvare la bozza del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio sociale da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Deliberare in ordine all'ammissione degli Associati;

Deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

Deliberare in ordine al trasferimento della sede

dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 16

Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi social, network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima dell'adunanza o "ad horas". Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per

accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in

caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere constano da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, nonché alle condizioni cui all'art.14 punto 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS

ARTICOLO 17

Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e della Normativa Applicabile, ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessità.

ARTICOLO 18

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha competenza sulle materie e le funzioni conferite con delibera del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 19

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle esplicazioni delle attività ai fini del normale e regolare funzionamento dell'Associazione e può sostituirlo in caso di impedimento del Vice Presidente, ovvero su specifica delega.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo. Cura la tenuta del libro degli Associati, libro verbali delle Assemblee degli Associati, del Consiglio Direttivo e del Registro dei Volontari.

Il Segretario è eletto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economico e finanziaria dell'Associazione. Predispose la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea solo quando la legge lo imponga o ove lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art.

2397, comma 2, Codice Civile. Può anche essere monocratico ove la legge lo consenta. Ai componenti si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi

anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I membri sono rieleggibili.

Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo provvede in particolare a:

vigilare sull'osservanza della Normativa Applicabile, del presente Statuto, dei Regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, qualora espressamente deliberato dal Consiglio Direttivo, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;

vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto funzionamento;

svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS
procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni della Normativa Applicabile,

l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro,

l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad

una società di revisione legale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, può essere attribuito un compenso oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 22

Bilanci e scritture contabili

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile

Il Consiglio di Direttivo redigerà inoltre, quando è obbligatorio secondo la Normativa Applicabile, un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 23

Libri sociali e Registro dei Volontari

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile l'Associazione istituisce i seguenti libri associativi:

libro degli Associati;

libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati;

libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove istituito;

Registro dei Volontari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie di essi.

ARTICOLO 24

Scioglimento, estinzione devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà a nominare uno o più Liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti.

In caso di estinzione o scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 25

Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica secondo equità

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di un accordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Viterbo.

Il Presidente

